

13/10/93

24 DIC 93

C-
EH

*Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettro-nucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n. 349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1983, n. 205, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 374, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente la nota tecnica per la valutazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

Copie
- BUIA
- MANCA

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 9 marzo 1994 - recante norme per l'attuazione del piano di disinquinamento del territorio Sulcis-Inglesiente;

VISTI in particolare l'articolo 4, nonché l'Allegato D) al suddetto D.P.R. 28 gennaio 1994 concernenti i programmi ENEL per i propri impianti in Comune di Portoscuso (CA);

VISTA la delibera 13 aprile 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994 - con la quale il CIPE ha approvato, tra l'altro, il programma di costruzione di due sezioni termoelettriche policombustibili della potenza di 320 MW circa ciascuna da realizzare presso l'esistente centrale termoelettrica Sulcis, in sostituzione di due sezioni della potenza di 240 MW ciascuna che saranno dismesse;

VISTA l'istanza documentata del 10 giugno 1994 con la quale l'ENEL S.P.A., in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio presso la centrale Sulcis delle due nuove sezioni termoelettriche policombustibili della potenza di circa 320 MW in luogo delle due esistenti sezioni della potenza di 240 MW, previa verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sopra richiamato;

VISTA la lettera 3 febbraio 1995 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto che il nuovo impianto costituito dalle due sezioni policombustibili da 320 MW, previsto nell'ambito del progetto riguardante le centrali termoelettriche ENEL del polo energetico del Sulcis, sia da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 citata e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il richiamato Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

PRESO ATTO che l'ENEL S.p.A. con istanza del 5 gennaio 1996 ha chiesto al Ministero dell'Ambiente la pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progetto di nuove sezioni policombustibili della centrale termoelettrica denominata "Sulcis", sito in Comune di Portoscuso, Provincia di Cagliari;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Interno con lettera del 19 settembre 1996;

CONSIDERATO che il Dicastero della Difesa, interpellato il 20 maggio 1996, non ha ancora reso il proprio parere e che a norma dell'art. 10 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, trascorso il termine fissato, la mancata risposta sia da considerarsi quale parere favorevole;

VISTA la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale del 2 dicembre 1996 in ordine al progetto proposto dall'ENEL S.p.A., formulata dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, e condizionata al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

VISTO l'art. 12 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, secondo cui il provvedimento di localizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere occorrenti per la realizzazione delle centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

CONSIDERATO che pur non risultando perfezionati gli accordi socio-economici che l'ENEL S.p.A. deve stipulare ai sensi dell'articolo 9 del citato Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, la mancata definizione degli stessi non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa;

VISTA la lettera 6 giugno 1991, prot. n. 660975, con la quale il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha stabilito i criteri ai quali debba attenersi l'ENEL per la stipula con gli Enti locali delle convenzioni e degli accordi socio-economici previsti dalle norme vigenti e commessi alla realizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art. 1

La società ENEL S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, L. 203, alla costruzione e all'esercizio presso la centrale termoelettrica Suleta di due nuove sezioni policombustibili della potenza di circa 320 MW ciascuna, nonché delle relative infrastrutture, delle opere accessorie e provvisorie, delle opere saranno realizzate nel territorio del Comune di Portoscuso, Provincia di Cagliari, nel sito indicato nella cartografia n. 912SN00002 unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

L'ENEL S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle prescrizioni ed alle raccomandazioni contenute nell'unita pronuncia di compatibilità ambientale del 2 dicembre 1996 citata nelle premesse. Tali prescrizioni e raccomandazioni costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3

L'ENEL S.p.A. è tenuta altresì ad ottemperare alle condizioni formulate nell'unita parere del Ministero dell'Interno del 26 settembre 1996 citato nelle premesse, nonché a munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possano interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sono dettate le seguenti prescrizioni:

- L'ENEL S.p.A. deve definire con la Regione Autonoma Sardegna, la Provincia di Cagliari ed il Comune di Portoscuso gli accordi socio-economici, di cui all'art. 9 del suddetto Allegato IV, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui alla lettera 6 giugno 1991 citata nelle premesse;
- tali accordi devono essere stipulati e trasmessi al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato anteriormente all'entrata in esercizio della prima sezione policomcombustibile.

Art. 5

L'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle nuove sezioni termoelettriche policomcombustibili, di cui al precedente art. 1, deve avere inizio entro sei mesi e terminare entro cinque anni dalla data del presente decreto.

Roma, li 22 DIC. 1996

IL DIRETTORE GENERALE
(ECON. ROSSONI)

W. Rossi